

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3534

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**CRAZI**)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(**VISENTINI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**GORIA**)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**ROMITA**)

E COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**ALTISSIMO**)

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali

Presentato il 28 febbraio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, dispone l'aumento del gettito dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi.

Tali aumenti, adottati con la forma del decreto-legge per la necessità tecnica di ottenerne la immediata applicazione al fine di evitare sottrazioni alla maggiore imposizione, sono previsti nell'articolo 1 e riguardano in particolare:

la benzina, per la quale l'imposta di fabbricazione aumenta di lire 20,63 al litro, in misura pari alla variazione negativa del prezzo medio europeo e conseguentemente rimane invariato il prezzo di vendita che è di lire 1.280 al litro per la benzina super e di lire 1.230 al litro per quella normale;

i prodotti petroliferi assoggettati alla medesima imposizione fiscale della benzina (benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e petrolio diverso dal lampante), la cui aliquota viene aumentata nella stessa misura della benzina;

l'aliquota agevolata prevista per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero (è da ricordare che il trattamento agevolato è stato prorogato al 31 maggio 1986 con l'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787), che viene aumentata nella stessa misura dell'aliquota normale e pertanto rimane invariato il prezzo di vendita dei buoni benzina di lire 1.090 al litro;

l'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, che viene aumentata in misura corrispon-

dente all'aumento stabilito per la benzina in modo da mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto;

gli oli da gas (o gasolio) da usare come combustibili sia nell'autotrazione sia nel riscaldamento, la cui aliquota di imposta di fabbricazione viene aumentata da lire 12.906 a lire 15.411 per ettolitro: conseguentemente, il prezzo del gasolio per autotrazione, tenendo conto della variazione negativa del prezzo medio comunitario (meno lire 13,19 al litro) e della maggiore IVA dovuta sul prezzo finale di vendita, passa da lire 626 a lire 640 al litro;

il petrolio lampante per uso di illuminazione e di riscaldamento, la cui aliquota aumenta da lire 11.250 a lire 13.755 per ettolitro.

In relazione all'aumento stabilito per il gasolio vengono pure aumentate le aliquote di imposta per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio e pertanto occorre mantenere in equilibrio la relativa tassazione.

Gli aumenti delle aliquote dell'imposta di fabbricazione disposti con l'articolo 1 del provvedimento in esame determinano maggiori entrate che, a tale titolo sono stimate su base annua, a consumi invariati, in lire 1.030 miliardi circa; per il corrente anno, tali maggiori entrate possono valutarsi nell'ordine di 850 miliardi.

L'articolo 2 è inteso a prorogare fino al 30 settembre 1987 il termine del 13 marzo 1986 stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18

aprile 1984, n. 85, relativamente al trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate come carburanti per autotrazione nelle prove sperimentali.

Per effetto del trattamento fiscale agevolato non è dovuta sugli alcoli contenuti nelle predette miscele l'imposta di fabbricazione relativa alla benzina.

La collocazione della proroga del termine di validità dell'agevolazione nel decreto-legge in rassegna appare necessaria ed urgente per poter proseguire nelle prove sperimentali in atto che fanno prevedere esiti positivi in ordine alla validità del nuovo prodotto con il quale si riduce il tenore di piombo della benzina in aderenza alle norme CEE.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 febbraio 1986, n 40, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n 49 del 28 febbraio 1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni,

Vista la legge 19 marzo 1973, n 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano e successive modificazioni,

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n 85,

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi nonché di prorogare il trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali,

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

EMANA

il seguente decreto

ARTICOLO 1

1 L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrapposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 72 214 a lire 74 277 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi

2 L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 51 745 a lire 53 808 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi

3 L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 7 221,40 a lire 7 427,70 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18 000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina

4 Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 11 250 a lire 13 755 e da lire 12 906 a lire 15 411 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi

5 Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 4 614 a lire 5 364, da lire 5 337 a lire 6 237 e da lire 14 733 a lire 17 583 per quintale

ARTICOLO 2

Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n 85, per il trattamento fiscale agevolato delle miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, è prorogato fino al 30 settembre 1987

ARTICOLO 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GO-
RIA — ROMITA — ALTIS-
SIMO

Visto, il Guardasigilli MARTINAZZOLI